



fondazione luigi micheletti

La Guardia Nazionale Repubblicana e gli apparati militari della RSI

Convegno di Studi



Venerdì 23 marzo 2007

Brescia, Palazzo della Loggia - Salone Vanvitelliano

Con il patrocinio del
COMUNE DI BRESCIA

Con il contributo della
FONDAZIONE CARIPILO



Ore 9.00

Apertura lavori Paolo Corsini Sindaco di Brescia
Sandro Fontana Presidente Fondazione Luigi Micheletti

Relazioni Daniele Mor - Fabio Ghidini
I "Notiziari della GNR": digitalizzazione e informatizzazione

Gian Luigi Gatti
La Milizia fascista dalla marcia su Roma a Salò

Mimmo Franzinelli
La Guardia Nazionale Repubblicana

Riccardo Caporale
Le SS italiane

Dibattito

Ore 15.00

Relazioni Alessandro Massignani
La Decima Mas

Dianella Gagliani
Le Brigate Nere

Massimiliano Griner
La Banda Muti e la Banda Koch

Marino Viganò
Estate 1944: le divisioni dell'esercito di Salò

Leonardo Malatesta
La storiografia militare sulla RSI

Dibattito

Conclusioni

LA PENA DI MORTE ai disertori e ai renitenti

In data 18 febbraio 1944 - XXII il Duce della Repubblica Sociale Italiana, Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri ha diramato il seguente decreto:

Art. 1. - I militari di leva arruolati e i militari in congedo durante lo stato di guerra e senza giustificato motivo non si presenteranno alle armi nei tre giorni successivi a quello prefisso saranno considerati disertori di fronte al nemico ai sensi dell'articolo 144 del codice penale militare di guerra e puniti con la morte mediante fucilazione al petto.

Art. 2. - La stessa pena verrà applicata nei riguardi dei militari delle classi 1923, 1924 e 1925 che non hanno risposto alle recenti chiamate o che dopo aver risposto si sono allontanati arbitrariamente dai reparti.

Art. 3. - I militari di cui agli articoli precedenti andranno tutti esenti dalla pena e non saranno sottoposti a procedimento penale se regolarizzeranno la loro posizione presentandosi alle armi entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data del presente decreto.

Art. 4. - La stessa pena verrà applicata ai militari che essendo in servizio alle armi si allontaneranno senza autorizzazione dal reparto restando assenti per oltre 3 giorni nonché ai militari che essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assenti non si presenteranno senza giustificato motivo nei 5 giorni successivi a quello prefisso.

Art. 5. - La pena di morte per i reati di cui agli articoli precedenti deve essere se possibile eseguita nel luogo stesso della cattura del disertore o nella località di sua abituale dimora.

Art. 6. - La competenza a riconoscere i reati di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto spetta ai Tribunali militari.

Art. 7. - E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.



FONDAZIONE CARIPLO

Per informazioni:

FONDAZIONE LUIGI MICHELETTI

Via Cairoli 9 – 25122 Brescia

Tel. 030 48 578 – Fax 030 45 203

micheletti@fondazionemicheletti.it

<http://www.fondazionemicheletti.it>